6.

PROVVISIONE

SOPRA L' EREZIONE IN FIRENZE

DEL MONTE REDIMIBILE SECONDO

A cinque per cento l' anno

DI FONDO DI DUCATI TRECENTO DUE MILA

Ottenuta nell' Amplissimo Senato de' Quarant' otto il dì 14. Novembre 1715.

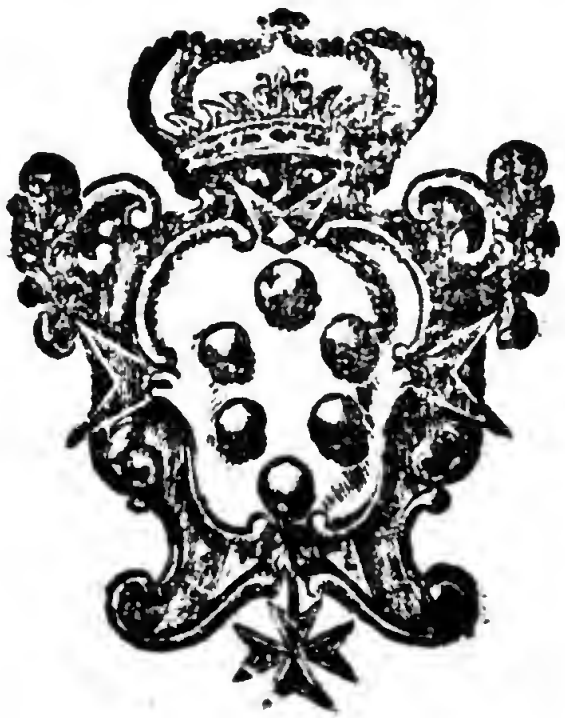

IN FIRENZE. M.DCC.XV.

Nella Stamperia di S. A. R. Per Jacopo Guiducci, e Santi Franchi. In Via del Garbo.)(*Con Lic. de' Sup.*

Adì 14. Novembre 1715.

IL Sereniſſimo Granduca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſſimi SS. Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina, fanno pubblicamente notificare, e bandire, come d'ordine eſpreſſo di S. A. R. per Provviſione, e Decreto di Lor SS. Illuſtriſs. inſieme con l'Ampliſſimo Senato de' Quarant' otto, ſi è eretto, e creato un Nuovo Monte Redimibile Secondo, nel modo, e forma, che appariſce per la medeſima Provviſione, e Decreto dell' infraſcritto giorno, il tenore del quale, per la piena notizia di ciaſcheduno, ſi fa di preſente bandire, e pubblicare, ed è il ſeguente, cioè:

Segue la Provviſione, e Decreto, di che ſopra ſi fa menzione.

Adì 14. Novembre 1715.

GL'Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri, inſieme con l' Ampliſſimo Senato de' Quarant' otto.

Viſto ſeriamente, e con maturità eſaminato il Moto proprio dell' Altezza Reale del Sereniſſimo Granduca noſtro Signore del dì 11. Novembre 1715. ſopra l'erezione con la pienezza della ſua Poteſtà d'un Nuovo Monte Redimibile Secondo, non ſolo a fine di ſodisfare i debiti contratti da S. A. R. per le groſſe ſomme di denaro, che è ſtata coſtretta nuovamente pagare in benefizio pubblico dopo l' erezione dell' altro Monte Redimibile eretto di Febbrajo 1711. alla S. C. M. dell' Imperatore, e per la continuazione dell' augumento de' Preſidj, e per altre ſpeſe neceſſarie al fine ſuddetto; ma ancora per ſollevare in parte la R. A. S. dal grave ſcomodo, che ſoffre per le ſomme conſiderabili, all'effetto che ſopra ſomminiſtrate del proprio, tanto dall'erezione in poi di detto primo Monte Redimibile, che per l'avanti, delle quali non ha potuto intieramente eſſere rimborſato. In eſecuzione, e conformità

mità della Volontà, e Ordine espresso di S. A. R. per il presente loro Decreto, e Provvisione ereggano, creano, e fondano, e respettivamente dichiarano essersi con la pienezza della detta Potestà dell' A. S. R. fondato, e fondarsi un Nuovo Monte di sua natura Redimibile (separatamente però dall' altro, come sopra eretto del 1711., e quello del tutto intatto) con le seguenti condizioni, modi, forme, e prerogative, di che negli appresso Capitoli, da osservarsi perpetuamente, non solo in forza di Ordinazione, e Legge, ma ancora di Contratto irrevocabile, del quale in nome pubblico, e in fede, e parola di Principe, si promette a chiunque ci abbia, e ci averà interesse, sicura, e piemissima osservanza in ogni più ampio, e miglior modo, e prima:

1 Il fondo, & importanza di detto Nuovo Monte Redimibile, sarà in tutto, e per tuto di Ducati Trecento due mila, di lire sette per Ducato, e di Luoghi Tremila venti, e non più, di valore di Ducati Cento per Luogo.

2 Doverà detto Monte aver principio, e si potrà in esso fare acquisto subito dopo la pubblicazione della presente Provvisione.

3 A chi impiegherà denaro nel medesimo, ne sarà pagato il frutto alla ragione di Ducati cinque l' anno per ogni luogo repartitamente in quattro paghe l' anno di tre mesi per ciascuna, come si pratica nell' altro primo Monte Redimibile.

4 Secondo la natura di detto Monte saranno i Compratori, e Possessori de' Luoghi di esso sottoposti alla resoluzione della compra, e acquisto fatto da i medesimi in tutto, o in parte, ogni qual volta da i Protettori di esso Monte ne sia loro restituito il valore alla ragione di Ducati cento per luogo, con dichiarazione però, che non possa mai il medesimo Monte essere astretto a fare detta restituzione, se non dopo, che sarà del tutto resoluto, ed estinto l' altro Monte Redimibile eretto del 1711., e ne i modi, e forme, che si dirà in appresso.

5 Per Dote, e assegnamento per pagare il frutto a i Montisti, e supplire all' altre occorrenze di esso Monte, resta costituita sopra del Pubblico un annua entrata a proporzione del bisogno, da ricavarsi

varſi tanto dallo Stato vecchio, che nuovo del Dominio di S.A.R. ogn'anno, parte dall'Ufizio del Sale, e parte dagli avanzi del Pan fine, quali aſſegnamenti ſi cominceranno a pagare per tutto il detto Dominio un meſe dopo la pubblicazione della preſente Provviſione,

6 Per reſtituire poi a i Montiſti la valuta de i loro Luoghi di Monte ſaranno impiegate le pubbliche entrate, che di preſente ſervano per aſſegnamento dell'altro Monte Redimibile, dopo che il medeſimo ſarà del tutto reſoluto, ed eſtinto, quali pubbliche entrate a queſt' effetto ſolamente reſtano prorogate per tutto quel tempo, che farà di biſogno di più per l' eſtinzione di queſto ſecondo Monte, non oſtante in queſta parte il diſpoſto nella Provviſione di detto altro Monte Redimibile, e ciò per minore aggravio de i Popoli, e per non procedere a più rigorole riſoluzioni, che altrimente converrebbe di prendere.

7 Et oltre a ciò a favore de' Compratori, e Acquirenti di queſto ſecondo Monte, ſi obbligano tutte le altre entrate, e proventi di qualſivoglia ſorta, beni, ragioni, azioni preſenti, e da venire da qualſivoglia modo, regali, e non regali, neſſuna eccettuata, così del Comune di Firenze, come di Siena, e loro Stati, e Dominii, con dichiarazione eſpreſſa, che per la particolare ſottopoſizione degli aſſegnamenti come ſopra ſtabiliti, e ſpecialmente obbligati, non s' intenda dalla ſpecialità derogato alla generalità, nè all' incontro dalla generalità alla ſpecialità, ma tutte, e ſingole dette entrate ſiano parimente, egualmente, e principalmente obbligate, & ipotecate nel modo, e forma, che ſia di maggior cautela, e ſicurezza de i Montiſti, non ſolo per il pagamento de i frutti de' loro Luoghi, ma ancora per la reſtituzione de' Capitali a quegli, da i quali dopo la terminazione dell' altro Monte Redimibile verrà domandata, e che foſſero eſtratti reſpettivamente, come ſi oſſerva in detto altro Monte Redimibile del 1711.; per l'effetto della qual reſtituzione, & eſtrazione reſpettivamente ſi terrà, e praticherà in queſto ſecondo Monte il modo preſcritto, e che ſi pratica in detto primo del 1711.

8 All' oſſervanza degli ordini, che ſaranno dati per il conſeguimento degli aſſegnamenti come ſopra coſtituiti, ſtabiliti, & obbligati per Entrata, e Dote di queſto ſecondo Monte, vuole, & ordina la R.A.S., che ſiano ſottopoſti, tenuti, & obbligati indiſtintamente tutti i Sudditi, & abitanti del ſuo Dominio, tanto dello Stato vecchio, che nuovo, compreſi eſpreſſamente anco quelli della Città, e Stato di Siena, Città, Contado, e Montagna di Piſtoja, Città, e Porto di Livorno, Iſola dell' Elba, Porto Ferrajo, Caſtiglione della Peſcaja, Sorano, e Scanſano, Monte San Savino, Pontremoli, e Lunigiana, & in qualſivoglia delle loro Comunità, e Giuriſdizioni abitanti, e che ſiano di qualſivoglia altra Città, Terre, e Luoghi, benchè pari, o maggiormente privilegiati, infeudati, o per capitolazione, e patto, etiam oneroſo, e correſpettivo all' eſenzione, o in qualſivoglia modo, ancorchè più favorevole, tanto perſonalmente, che localmente eſenti, liberi, & immuni da qualſivoglia carico, peſo, e aggravio, niuno affatto eccettuato, & eſcluſo, ancorchè ſe ne doveſſe fare, e non ſe ne faceſſe quivi ſpeciale, & individua menzione, derogando S. A. R. per queſta volta di ſua certa ſcienza, e con l' ampla ſua, & aſſoluta poteſtà a qualunque coſa in contrario all' effetto ſuddetto.

9 Dichiarandoſi, che ſopra i detti frutti attenenti a i Montiſti, e ſopra la dote aſſegnata a detto Monte non ſarà mai impoſta, ne s' imporrà gravezza, o ritenzione di ſorte alcuna ordinaria, ne ſtraordinaria, reale, perſonale, o miſta, per qualſivoglia cauſa, quantunque privilegiata, urgente, & incogitata, e ſpecialmente, non derogando, per quella della Colletta annuale, togliendo al detto effetto a tutti i Giudici, e Magiſtrati la facoltà di giudicare, & ordinare in contrario; E ſono aſſicurati i Compratori, e Padroni di detti luoghi, che non ſaranno mai i frutti ad eſſi ſpettanti per qualunque cauſa di pubblica, & urgente neceſſità tenuti ſoſpeſi, ne meſſi a capitale, ne in tutto, ne in parte, ne per qualunque, benche breviſſimo tempo, e che non ſaranno eziandio mai ridotti, ne diminuiti per qualunque urgentiſſimo caſo, & accidente, ancorchè per cauſa di grave neceſſità, e privilegiata.

10 Sarà premura particolare de i Protettori di detto Monte, di non tralaſciare d'annualmente impiegare per redimere il medeſimo tutta la ſomma, che ſi ricaverà dalle pubbliche entrate dell' altro Monte Redimibile, ſubito che quello ſarà finito, e reſoluto, ſiccome gli avanzi di queſto ſecondo Monte, talmente che per queſta via reſti effettuata la mente, & intenzione di S. A. R., che tutto queſto nuovo Monte reſti in tal maniera dopo la terminazione dell' altro, del tutto eſtinto, e terminato inalterabilmente nel termine di otto, o nove anni al più lungo.

11 Et eſtinto, e terminato, che ſia, ora per allora ſi dichiarano ceſſati ipſo jure, e fatto tutti i ſuddetti aſſegnamenti da ricavarſi dall' Ufizio del Sale per detto effetto, dall' augumento del ſigillo della Carne, dall'augumento delle Lettere, e da gl' avanzi del pan fine, aſſolvendo perciò ora per allora tutti i ſudditi dal contribuire per dett' aſſegnamenti, con eſpreſſa dichiarazione, che da tutti quei Miniſtri, che gl' eſigeſſero per tempo più lungo, non ſolo ſi procederà nullamente ad ogni atto di riſcoſſione, & ordine, che perciò ſi deſſi, o faceſſi, ma ſi dichiarano etiamdio caduti nelle pene comminate dalle Leggi contro tumili Traſgreſſori, & incorſi parimente nell' indignazione dell' A. S. R., ſenza che poſſino ſperarne mai grazia, o remiſſione, togliendo a qualſiſia Magiſtrato, o Giudice la facoltà d' aſſolvergli, e dichiarare in contrario.

12 Quanto alle compre, & acquiſti di queſto ſecondo Monte Redimibile ſi potranno fare per ogni perſona di qualſivoglia ſorta, grado, ſeſſo, o condizione, non ſolamente Secolare, ma anco Eccleſiaſtica, e Regolare, e anco illegittima, e ſpuria, e che ne fuſſe incapace per qualſivoglia ſorta d' illegittimità, e con qualunque macchia di natali, e ſimilmente da ogni Univerſità, Religione, o Collegio, e tanto da' Sudditi, che da' Foreſtieri, niuno eſcluſo, & eccettuato, & in tutti gl'acquiſti, che ſi faranno di tali Luoghi, non s' intendino mai venduti, ne trasferiti irrevocabilmente, ma ſempre con la facoltà non reciproca, ma a favore del Monte ſolamente, di poter riſolvere la vendita con la reſtituzione del prezzo ſempre, e quandocunque gli ſia offerto da detti Procuratori.

13 Sa-

13 Sarà in facoltà de i Montisti di trasferire per via di risegne, o altrimente detti luoghi per titolo lucrativo, & oneroso, & in qualsivoglia maniera, & in favore di qualsivoglia persona, etiam de' suoi figliuoli illegittimi, spurii, & incapaci come sopra, e ciò tanto personalmente, che per Procuratore.

14 E tanto di presente nella prima compra, che si farà immediatamente dal Monte, quanto di poi nelle risegne, e trapassi, che si faranno da un' acquirente in un altro, si potranno descrivere i Monti in faccia d' altri, e il proprietario riservarsi il Dominio, e l' amministrazione, siccome si potrà apporre ogni, e qualunque patto, obbligo, condizione, e dichiarazione lecita, & onesta, purche non sia repugnante alle presenti ordinazioni, e natura di questo Monte Redimibile, mentre che si faccino notare a i libri pubblici di detto Monte.

15 Nè si dovrà mai per le compre, vendite, risegne, e trasporti, che per qualsivoglia persona, e titolo si facessero per disposizione infra i vivi, pagare gabella alcuna, ma doveranno sempre i luoghi di detto Monte, e loro Possessori esserne esenti per i medesimi.

16 Doveranno bene sempre le dette compre, & acquisti sortire il loro effetto dal giorno, che saranno state ammesse per partito del Magistrato de i Protettori, quali non possino impedirle, ne proibirle ad alcuno.

17 In oltre non riceveranno mai i luoghi, e crediti di detto Monte obbligo, ipoteca, ne condizione alcuna, ne per contratto tra i vivi, ne per ultima volontà, ne per obligazione, ne disposizione generale, ne speciale, ancorchè di essi crediti fusse nominatamente disposto, nè pure per conto di dote, o Gran Camera Fiscale, o per qualsivoglia persona, o luogo, Università, o Collegio in qualsivoglia modo, e quanto si voglia privilegiato, se detta condizione; & obligazione, ipoteca, o ultima volontà non sarà espressamente notata, e specificata ne i libri, dove saranno notati i Montisti in piè respettivamente delle loro Poste, purchè tali note, che si pretendino apporre, non siano contrarie, o repugnanti alle

di

9

di già appoſte, talmente che ciaſcun Creditore di detti Monti ſia ſicuro d'ogni, e qualunque pretenſione, dominio, credito, & obbligazione, che non fuſſi notata ſotto la detta Poſta, e ſarà perciò a qualſivoglia perſona, che contro di detti Montiſti pretendeſſe coſa in contrario, denegata l'audienza etiam ex officio.

18 Parimente non ſi potranno mai i ſuddetti Crediti, e Luoghi di Monte, e loro frutti ad iſtanza di qualſivoglia Creditore non ſolamente privato, ma anco publico, o di qualſivoglia Camera, Fiſco, o Dote, o avente uguale, o maggior privilegio, ne in virtù di qualſivoglia obbligo, ipoteca, o dominio moleſtare nella loro proprietà, ne tampoco ne i frutti, ne in petitorio, ne in poſſeſſorio, ne ricevere ſtaggina, ne ſequeſtro, tal che l'effetto ſia, che i frutti ſi paghino ſempre a chi ſarà deſcritto Padrone di eſſi, o ſuo Procuratore, ancor che tali Deſcritti aveſſero debito con perſone privilegiate, o per cauſa privilegiata, e nominatamente, e individualmente aveſſero obbligato ad altri i detti frutti, mentre tal'obbligo non appariſca in detti libri deſcritto.

19 Nè ſi potrà ſimilmente ſopra di eſſi per intereſſe pubblico, o privato come ſopra, far tenute, eſecuzioni, ne ſequeſtri etiam per obblighi giurati, ne quegli ricevere, o ammettere ſotto la pena, oltre alla nullità degl'atti, per i Notari, Cancellieri, Procuratori, & eſecutori, che gli faceſſero, & ammetteſſero di lire cinquecento per ciaſcuno, e per ciaſcheduna volta da applicarſi per un terzo al Fiſco, un terzo al notificatore, & un terzo al Magiſtrato, che condannerà, e riſcuoterà, dandoſi la cognizione di tal'traſgreſſione al Magiſtrato di detti Protettori, e de gl'Otto di Balìa, e de i Conſervatori di Leggi, tra i quali abbia luogo la prevenzione; ſalvo che in caſo, che il Padrone di detti luoghi, e crediti aveſſe ſpecialmente obbligato le paghe di detto Monte, e ne aveſſe fatto far nota come ſopra ne i libri del medeſimo.

20 Sarà nondimeno lecito quando alcuno deſcritto Creditore, o Padrone di detti Luoghi di Monte fuſſe dichiarato Ceſſante, o Fallito, in odio di ſimili Falliti per augumentare le pene per diverſe Leggi, e Statuti indotte contro i Falliti, o Ceſſanti, trasferite

in

i detti Luoghi di Monte, & i frutti di essi, e quegli pagare a i Sindici, Deputati, Procuratori, o altri Rappresentanti la massa de i Creditori de i medesimi, non ostante che non vi sia il loro consenso, e non costi dell' obbligo loro sotto la Posta, dove detti Luoghi di Monte saranno descritti; E sarà lecito ne i casi di detti fallimenti ricevere anco i sequestri sopra detti Monti dopo, che sarà dato il sindacato, e fatto l' incorporo de i beni del Fallito, benchè ancora non fusse seguita la confermazione del fallimento, dichiarandosi, che non siano in questo caso compresi i Cessanti per via di tocco, o per sentenza in sussidio del tocco.

21 Similmente non potranno i detti Crediti di Monte, ne i loro frutti confiscarsi, o trasferirsi in qualunque Fisco, o Camera Fiscale per via d' incorporo, o confiscazione de i Possessori, e Padroni di essi Monti in vita, ne dopo morte, eccettuati però i delitti di lesa Maesta tanto Divina, che Umana, non ostante.

22 E perchè i più pronti Avventori, che siano per impiegare denaro in detto Monte, saranno verisimilmente per la vicinanza del luogo i sudditi, per dare a i medesimi un' incētivo maggiore di applicare più sollecitamente, e in maggior numero a farne acquisto con tutto lo sforzo maggiore, si dichiara, che in ogni caso, che per la mancanza de gl' Avventori in sufficiente numero al pieno di questo Monte si dovesse per la pubblica necessità ricorrere a praticare con essi, altri mezzi più efficaci per empiere il medesimo Monte, che sarebbe inevitabile, in tal caso a quegli, che averanno fatto acquisti di detto Monte, sarà a loro favore conteggiata ogni somma, che ci averanno impiegata.

23 E tutte le suddette condizioni, privilegii, e prerogative s'intenderanno sempre respettivamente, e si averanno per espresse in qualunque acquisto di detti Monti, e loro successive risegne in virtù di patto espressamente convenuto con i Contraenti, benchè di essi nell'atto dell' acquisto non sia fatta alcuna menzione.

24 Per la Cura, e Governo di questo Monte Redimibile secondo, sono deputati i medesimi sei Protettori eletti per l' altro antecedentemēte eretto, con libera autorità di vendere i luoghi del

me-

medeſimo, e di ammettere le loro riſegne, ſiccome di fare sborſare il prezzo a i Compratori in mano del Camarlingo, che come ſotto ſarà deputato tanto per ricevere l' entrate appartenenti a tale nuovo Monte, quanto per il pagamento de i frutti, che come ſopra doverà farſi a i Montiſti con il mandato dello Scritturale; E la reſidenza di detti Protettori ſarà nell' iſtello luogo del Monte Comune per doverſi adunare tante volte la ſettimana, quante richiegga il publico ſervizio, in quelle giornate, che non ſiano d'impedimento all'adunanze ſolite del Magiſtrato del Monte Comune.

25 E da detti Protettori ſi doveranno far paſſare le compre tanto ora da principio, quanto anco nelle ſucceſſive translazioni da un'Acquirente in un' altro per mezzo di Partito, e deliberazione del loro Magiſtrato, e fare ſpedire a loro nome le Patenti, che occorrino, le quali doveranno eſſer ſottoſcritte da uno di loro, e dal Cancelliere, che ſe ne rogherà, e ſigillate con il ſigillo di eſſo Monte.

26 Oltre il ſuddetto Governo economico, averanno detti Protettori pieniſſima facoltà, e giuriſdizione privativamente quanto ad ogn' altro Magiſttato, Giudice, e Tribunale, di decidere, e terminare, e terminare tutte le controverſie, incidenti, & emergenti, che occorreſſero, & inſorgeſſero per cauſa, & occaſione d'acquiſti, e riſegne de i Luoghi di detto Monte, e per qualunque altra cauſa, origine, attenenza, & incidenza con detto Monte, e luoghi del medeſimo, ſiccome d' interporre ogni mondualdo, che occorreſſe per le riſegne, & obbligazioni de i Monti da farſi dalle Donne, o altri, che fuſſe neceſſario, tanto riſpetto a i Capitali, che a i frutti, e che per gli ſtatuti, & ordini a tal effetto in qualunque caſo ſi ricercaſſero.

27 Per Provveditore, Cancelliere, e Camarlingo ſono deputa- per entrare di preſente, e ſtare a beneplacito i medeſimi eletti per altro primo Monte Redimibile.

28 La ſpeſa per il paſſaggio delle ſcritture, & atti occorrenti per e contrattazioni, riſegne, & altro, che ſia neceſſario di fare circa

i det-

i detti Monti, da aſpettarſi al Cancelliere ſuddetto, farà parimente la medeſima, che in detto altro Monte Redimibile.

29 Comandando di tutte le coſe ſopraſcritte a tutti i Magiſtrati, Giudici, e Rettori di qualunque autorità, e preeminenza l'inviolabile oſſervanza, con annullare ancora tutto ciò, che ſi faceſſe in contrario, non oſtante &c. mand. &c.

Franceſco Galeotti Cancell.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore queſto dì 14. Novemb. 1715. ne' luoghi ſoliti, ed inſoliti.

0056744957

1717